



COMUNE DI PAESANA

Via Barge n. 6 - 12034 Paesana (CN)

Tel. 0175 94105 - Fax 0175 987206

Mail: servizitecnici1.comune@paesana.it

Pec: servizi_tecnici.paesana@legalmail.it

C. F. 85001190041 - P. IVA 00565510047



UNIONE MONTANA COMUNI DEL MONVISO

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del_21.03.2024__

In vigore dal_____

TITOLO I

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Compiti del personale di custodia
- Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 Registri e atti a disposizione del pubblico

CAPO II Adempimenti conseguenti al decesso

- Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 8 Adempimenti conseguenti al decesso
- Art. 9 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 10 Depositi della salma nel feretro
- Art. 11 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 12 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 13 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 14 Identità del defunto – piastrina di riconoscimento

CAPO III Del trasporto funebre

- Art. 15 Esercizio del trasporto funebre
- Art. 16 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 17 Modalità del trasporto
- Art. 18 Orario dei trasporti e percorsi consentiti
- Art. 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 20 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 21 Riti religiosi
- Art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 23 Trasporto di ceneri e resti
- Art. 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II CIMITERI

CAPO I Cimiteri

- Art. 25 Elenco Cimiteri
- Art. 26 Vigilanza
- Art. 27 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 29 Ammissione nei cimiteri delle frazioni
- Art. 30 Struttura dei cimiteri

CAPO II Piano regolatore cimiteriale

- Art. 31 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III

Inumazione e tumulazione

- Art. 32 Inumazione e tumulazione
- Art. 33 Cippo – Lapidi nei campi comuni
- Art. 34 Tumulazione
- Art. 35 Deposito provvisorio

CAPO IV

Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 36 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 37 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 38 Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.
- Art. 39 Raccolta dei resti mortali
- Art. 40 Oggetti da recuperare
- Art. 41 Disponibilità dei materiali - smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

CAPO V

Cremazione

- Art. 42 Crematorio
- Art. 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 44 Destinazione delle ceneri
- Art. 45 Affidamento delle ceneri
- Art. 46 Dispersione delle ceneri
- Art. 47 Dispersione nei cimiteri – Senso comunitario della morte
- Art. 48 Dispersione in aree naturali pubbliche e private
- Art. 49 Controlli
- Art. 50 Registri per la cremazione

CAPO VI

Polizia nei cimiteri

- Art. 51 Orario
- Art. 52 Disciplina dell'ingresso
- Art. 53 Divieti speciali
- Art. 54 Riti funebri
- Art. 55 Epigrafi, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art. 56 Fiori e piante ornamentali
- Art. 57 Rimozione materiali ornamentali

CAPO VII

Illuminazione votiva

- Art. 57 bis Tipologia di illuminazione
- Art. 57 ter Illuminazione votiva elettrica
- Art. 57 quater Allacciamento e manutenzione degli impianti
- Art. 57 quinquies Doveri dell'utente

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I Tipologia e manutenzione delle sepolture

- Art. 58 Sepolture private
- Art. 59 Durata delle concessioni
- Art. 60 Modalità di concessione
- Art. 61 Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione
- Art. 62 Uso delle sepolture private
- Art. 63 Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private
- Art. 64 Manutenzioni, ristrutturazioni, modifiche, ampliamenti alle sepolture private
- Art. 65 Modalità e termini di costruzione e ristrutturazione dei monumenti

CAPO II Divisioni, subentri, rinunce

- Art. 66 Divisione, subentri nella titolarità della concessione. Rilascio nuove concessioni
- Art. 67 Rinunce a sepolture individuali (loculi – ossari)
- Art. 68 Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 69 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 70 Natura della rinuncia

Capo III Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 71 Revoca
- Art. 72 Decadenza
- Art. 73 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 74 Estinzione
- Art. 74 bis Mappa
- Art. 74 ter Annotazioni in mappa
- Art. 74 quater Scadenziario delle concessioni

TITOLO IV Lavori privati nei cimiteri - imprese di pompe funebri

Capo I Imprese e lavori privati

- Art. 75 Accesso al cimitero
- Art. 76 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 77 Responsabilità
- Art. 78 Modalità di esecuzione dei lavori
- Art. 79 Orario di lavoro
- Art. 80 Vigilanza

CAPO II Dell'attività funebre

- Art. 81 Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre
- Art. 82 Divieti

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I Disposizioni varie

- Art. 83 articolo abrogato con delibera CC n. 35 del 06.05.2013
- Art. 84 articolo abrogato con delibera CC n. 35 del 06.05.2013
- Art. 85 articolo abrogato con delibera CC n. 35 del 06.05.2013
- Art. 86 articolo abrogato con delibera CC n. 35 del 06.05.2013

Capo II Norme transitorie e finali

- Art. 87 Cautele
- Art. 88 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 89 Concessioni pregresse riferite ad edicole funerarie, campi a tumulazione, loculi individuali per salma, resti mortali e ceneri;
- Art. 89 bis Concessioni pregresse riferite a campi a inumazione
- Art. 90 Sanzioni amministrative in materia di attività funebre
- Art. 91 Rinvio Dinamico

TITOLO I

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo IX del D.P.R. 3/11/2000 n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, sugli altri adempimenti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27/7/1934 e del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 212 e D.C.P.M. 26.05.2000, della L. 30.03.2001 n. 130, della L.R. 31 ottobre 2007 n. 20, della L.R. 3 agosto 2011 n. 15, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012 n. 7/R, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a: garantire la possibilità di manifestare il lutto, il cordoglio, praticare atti di pietà e di memoria, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali; garantire la salvaguardia dell'igiene pubblica, la prevenzione dai pericoli che alla salute potrebbero derivare dalla morte delle persone; a disciplinare in ambito comunale i servizi di attività funebre e polizia mortuaria.
2. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento in forma congiunta delle seguenti prestazioni e forniture: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari; b) fornitura di feretro ed altri articoli funebri; c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
3. Per polizia mortuaria si intende il servizio finalizzato alla gestione della dislocazione delle salme e del luogo di stazionamento e custodia delle stesse (disposizione, destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, costruzione di sepolcri privati, cremazione, e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
4. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
- 1.bis Le funzioni di attività funebre di competenza del Comune, svolte per gli aspetti igienico - sanitari avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale, sono costituite da:
 - ordine e vigilanza sull'attività funebre;
 - verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - ordine e vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri, e di resti mortali (fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria).
2. I servizi di competenza comunale inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano determinate integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 3.bis I dipendenti comunali e/o l'eventuale ditta appaltatrice, addetti ai servizi funebri alla gestione dei cimiteri ed al servizio di custodia, sono tenuti all'osservanza: delle leggi nazionali, regionali in materia di attività funebre e polizia mortuaria, all'osservanza del presente regolamento nonché delle ordinanze attuative, ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l'irrogazione delle relative sanzioni, e l'adozione degli atti conseguenti.

Sono tenuti altresì:

- a. a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
 - c. ad indossare ed aver cura della propria divisa, ove ne sia prescritto l'uso, e comunque della propria persona o a mantenere un abbigliamento adeguato al rispetto dei luoghi e del sentimento dei visitatori;
 - d. a fornire corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;
 - e. al rispetto delle prescrizioni fissate dall'art. 4 comma 3 del presente regolamento.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli n. 31, 112 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e cioè a mezzo di azienda speciale, istituzione, società per azioni o attraverso la costituzione di un consorzio tra più comuni, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti o, in caso di concessione, dalle norme e condizioni contenute nell'atto concessorio.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Compiti del personale di custodia

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero compete al personale addetto al servizio di custodia, o ditta aggiudicataria del medesimo servizio, alle dirette dipendenze dell'ufficio tecnico. A tal proposito il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento rilasciata, dall'ufficiale dello stato civile, e, in caso di decesso fuori Comune, l'apposita autorizzazione al trasporto. Inoltre iscrive giornalmente nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o tumulo ed il loro sito, ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le tumulazioni eseguite precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora tumulazione, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi (tipologia sepoltura, settore, corpo, fila, numero identificativo ecc.);
 - c) le generalità, come indicate nella lettera a), delle persone le cui salme vengono cremate con l'indicazione del luogo di deposito e dispersione delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme o di ceneri.

I registri suindicati devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

E' consentita la tenuta delle registrazioni di cui al presente comma, con sistemi informatici. In tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco e numerato

progressivamente. Copia del supporto magnetico verrà consegnata mensilmente all'archivio comunale con indicazione del tracciato record.

2. Il personale di custodia deve inoltre:

- a) dare assistenza: all'Autorità Giudiziaria in caso di autopsie e/o altre prestazioni che si rendessero necessarie ai fini di legge; ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e della A.S.L. territoriale secondo le necessità ed esigenze che si verifichino in corso di effettuazione del servizio;
- b) curare la pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici e di ogni altro locale o spazio aperto al pubblico;
- c) provvedere alla sepoltura delle salme o al coordinamento dei servizi funebri e di sepoltura volto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni delle leggi nazionali, regionali e del presente regolamento;
- d) eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie secondo le disposizioni del Responsabile del servizio competente e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90, n. 285.
- e) vigilare sullo stato di conservazione delle sepolture, dei campi comuni e private, e segnalare al Responsabile del servizio competente ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nei cimiteri.
- f) provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione delle strade, viali, piazzali, edifici e di ogni altra costruzione adibita ai servizi cimiteriali, escluse le sepolture private;
- g) curare l'apertura e la chiusura al pubblico dei cimiteri secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, e vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso nei cimiteri;
- h) ispezione su richiesta degli uffici comunali di sepolture anche private per verifiche con stesura di apposito rapporto scritto;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Il personale addetto al servizio di custodia è sottoposto, alla vaccinazione antitetanica ed alle misure in materia di prevenzione infortuni e degli altri rischi per la salute connessi con la particolare attività lavorativa.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali ove costituite;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 16 comma 1 lettera a) per le salme di persone i cui familiari individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - f) l'uso della relativa fossa, di norma presso campo comune del cimitero della località di abitazione, per il periodo ordinario di rotazione fissato in dieci anni;
 - g) gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi per le salme di persone i cui famigliari individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, in caso di disinteresse dei familiari e/o degli aventi titolo a seguito della cremazione del defunto;
 - j) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 13.
3. Tutti gli altri servizi, incluse le attività di ricerca e di istruttoria, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, nel rispetto della garanzia degli equilibri di bilancio. I relativi atti deliberativi sono allegati al bilancio annuale e pluriennale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettere "f" del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Art. 6

Registri e Atti a disposizione del pubblico ed obblighi di informazione

1. In ciascun cimitero e nell'ufficio di stato civile è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, riportato all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel palazzo comunale, nei cimiteri e sul portale istituzionale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura al pubblico (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'indicazione dei cimiteri o dei campi inumatori comuni ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 15 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza inumatoria e/o concessoria;
 - d) l'indicazione dei cimiteri o dei manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 15 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza concessoria;
 - e) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza: i relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per sei mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale;
 - f) le differenti pratiche funerarie effettuabili sul territorio comunale ed i relativi profili tariffari;
 - g) l'elenco delle imprese esercenti attività funebre nel territorio comunale;

- h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La pubblicazione degli elenchi di cui alle lettere c), d), e) ha valore di notifica agli aventi causa dei provvedimenti di esumazione od estumulazione dei resti dei loro congiunti. Tuttavia il responsabile del procedimento amministrativo in corso provvederà comunque ad avvisare gli interessati a norma del successivo art. 38.

CAPO II

Adempimenti conseguenti al decesso

Art. 7

Depositi di osservazione ed obitori

1. L'Azienda Sanitaria Locale competente individua i depositi di osservazione e gli obitori nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative.

Art. 8

Adempimenti conseguenti al decesso

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.
3. Fuori dai casi in cui si proceda ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 285/90, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità definite dalla norma statale. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero, o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
4. L'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL.
5. Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui all'art. 1 c. 6 del D.P.R. 285/1990 entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso; in caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.
6. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, e comunque non dopo le trenta ore, in assenza di diverse prescrizioni emanate dall'ASL.
7. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte, viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
8. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

Art. 9

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre della salma e dei funerali in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare di agire, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.
4. In caso di controversie tra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di

intervento di sentenza definitiva del Giudice.

5. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata dal luogo di decesso alla sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari.

Art. 10 **Depositi della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, salvo diverse disposizioni di igiene e sanità pubblica.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 **Verifica e chiusura dei feretri**

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni contenute nell'articolo successivo nonché la verifica dell'identità del cadavere è fatta dal personale a ciò delegato dall'A.S.L. il quale rilascerà apposito certificato al personale incaricato del trasporto.
A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.
Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo sul feretro.
Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 12 **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 74 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondente entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D. P.R. 10.09.1990, n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera "b" precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D. P.R. 10.09.1990, n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "a" per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la cassa deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "d", laddove il trasporto si esegue entro i 100 km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b", in ogni altro caso.
2. I trasporti di salma di persone morte per malattie infettive-diffusive vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b" precedente salvo diverse disposizioni di igiene sanità pubblica.
 3. Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, l'adozione delle misure necessarie in caso di nuova tumulazione o inumazione.
 4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, l'inumazione è subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
 8. II Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale e di ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento, cremazione o trasporto del feretro previo accertamento dell'identità del cadavere e della conformità delle casse utilizzate alle caratteristiche suindicate, a norma dell'art. 11.

Art. 13
Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 12 comma 1 lett. "a" e lettera "e" per salme di persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Per "familiari" si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/responsabile dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nel caso di rimpatrio di resti mortali di soldati caduti in guerra, il Comune, qualora i parenti non provvedano diversamente, fornirà gratuitamente la celletta ossario.

Art. 14
Identità del defunto – piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persone sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare) di piombo (negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.
4. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto che ne effettuano l'esecuzione.

CAPO III
"Del trasporto Funebre"

14 bis
"Definizione di trasporto funebre"

1. In applicazione della L.R. 15/2011, costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resi mortali dal luogo del decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero, o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, svolto esclusivamente con mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e nel rispetto delle prescrizione dell'art. 8 commi 4, 5, 6 del D.P.G.R. n. 7/R/2012.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto.

Art. 15
Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre, è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dai soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre nel rispetto delle disposizioni fissate dall'art. 2, 3, 4 del D.P.G.R. 7/R/2012. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, del soggetto autorizzato all'esercizio di attività funebre come incaricato di pubblico servizio: su richiesta dei familiari,

su disposizione dell'autorità giudiziaria.

2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese, indipendentemente dove abbiano la sede, sono tenute all'osservanza del presente regolamento, e delle norme previste dal D.P.R. 285/1990, e dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 2011 n. 15, e dall'art. 8 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n.7/R.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere appositamente autorizzato dall'ufficio di stato civile comunale.
4. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da esse impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il comune si avvale dell'Asl, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art. 16 **Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto nel medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 13, la sosta lungo il percorso, la destinazione a sepoltura privata;
 - b) gratuiti ed in modo decoroso, per le salme di persone i cui familiari individuati ai sensi l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
2. Il trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio, è a carico del Comune.

Art. 17 **Modalità del trasporto**

1. il servizio di trasporto funebre viene effettuato secondo le prescrizioni di cui all'art. 14 bis del presente regolamento.
2. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.
4. In ogni caso il responsabile dell'ufficio stato civile prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Il trasporto di cadavere dalla propria abitazione o da altro luogo ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
6. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero

di nati morti, feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.

Art. 18 **Orario dei trasporti e percorsi consentiti**

1. I trasporti funebri, l'accompagnamento del feretro al luogo di onoranze/esequie e da questo al cimitero devono seguire il percorso più breve e devono essere effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con apposita ordinanza del Sindaco.
Il Dirigente responsabile, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Sindaco, emanerà disposizioni particolari circa l'orario, l'itinerario del trasporto o corteo funebre, eventuali soste a scopo commemorativo e di concedere, a richiesta dei famigliari, il trasporto a braccia dei parenti.
2. Il responsabile dell'ufficio competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o del suo delegato, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
4. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
5. I carri per i trasporti funebri devono essere dichiarati idonei dalle Aziende Sanitarie Locali competenti, le quali hanno l'obbligo di controllarne almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione. L'attestazione di idoneità deve risultare da un apposito registro conservato sui carri in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
6. L'autista ed i necrofori, durante i servizi funerari, dovranno indossare un abito scuro e mantenere un contegno dignitoso e consono alla cerimonia funebre.

Art. 19 **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 13 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.
2. Il trasporto di salma al cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati o loro delegati.
3. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o cremazione, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune al quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci di Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, c. 1 e c. 2 del D.P.R. n. 285/90.
6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i

documenti al personale incaricato presso il cimitero.

7. Chi riceve il feretro, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice originale, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dell'ufficio competente.
Se il trasporto avviene per ferrovie, su nave o per aereo, i documenti indicati al comma 2 devono restare in consegna al vettore.
8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 20

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettive - diffusive il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto al corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e Sanità Pubblica dell'Azienda regionale A.S.L. competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 21

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario per l'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.07.1937, N. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da e per l'estero, il Sindaco si sostituisce all'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del

D.P.R. n. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore di mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44.

Art. 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' A.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I Cimiteri

Art. 25

Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, N. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i cimiteri situati nelle seguenti località:
 - 1 - Borgo Santa Maria
 - 2 - Borgo Santa Margherita
 - 3 - Frazione Calcinere

Art. 26

Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Alla manutenzione di cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con il personale di custodia, o, in caso di necessità, con le altre forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26 bis
Sepulture fuori dal Cimitero

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
3. I progetti del D.P.R. 10.09.90 , n. 285 di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.
4. I progetti di cui al comma 3 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
5. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
6. i loculi presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
7. la costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, da perimetro della costruzione, minimo di 25 metro e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario e cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
8. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), sono soggetti a quanto stabilito dal Regolamento D.P.G.R. 7/R/2012.

Art. 27
Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati in reparti speciali del cimitero o in sepolture private, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere la cremazione.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute hanno, alla data del decesso, la residenza nel Comune di Paesana. Possono essere altresì sepolti nei cimiteri comunali, i nati morti ed i prodotti del concepimento definiti dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990, di residenti.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti o le ceneri di:
 - a) persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia, od aventi diritto al seppellimento in tali sepolture private, ai sensi del presente Regolamento;

- b) Persone anziane, o diversamente abili residenti presso case di cura o case di degenza non ubicate nel territorio comunale, ma residenti nel comune di Paesana negli ultimi cinque anni antecedenti il ricovero presso le suddette strutture;
 - c) Persone che alla data del decesso risultino ricoverate nella locale casa di riposo da almeno due anni, anche se non in possesso della residenza anagrafica in Paesana;
 - d) Persone che siano originarie di Paesana, anche se non più residenti all'atto della morte, nonché i loro coniugi e figli;
 - e) Persone che all'atto del decesso non sono residenti in Paesana ma dimostrano di abitarvi stabilmente, nonché i loro coniugi e figli.
3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno il diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 29 **Ammissione nei cimiteri della frazione**

1. Nel cimitero siti nella frazione, sono, di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme, i resti o le ceneri delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori, salvo i casi di persone concessionarie di sepolture private, individuali o di famiglia.

Art. 30 **Struttura dei cimiteri**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il capo XIV del D.P.R. 285/90, e l'art. 18 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/01/1990, n. 285, e dal successivo art. 31.
5. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
6. Ogni cimitero ha un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni quando si trovino in condizione di completa mineralizzazione, e che non siano richiesti dai famigliari per deporli in cellette o colombari. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo II

Piano regolatore cimiteriale

Art. 31

Piano regolatore cimiteriale

1. Nel rispetto della legge, il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L. di competenza territoriale.
3. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio competente dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) di fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione ipogea individuale e campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione ipogea ed epigea per famiglie e collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione ipogea ed epigea (di costruzione comunale a discrezione)
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e ne individua le dimensioni.
8. La planimetria di cui all'art. 54 D.P.R. n. 285/1990 deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche od ampliamenti.

CAPO III

Inumazione e tumulazione

Art. 32

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dalla data di stipula del contratto di concessione dell'area, assegnate previo pagamento, salvo comprovati particolari casi di disagio sociale ed economico;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata di anni trenta dalla data di stipula del contratto di concessione dell'area.

Art. 33

Cippo – Lapidi nei campi comuni

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere installata, unitamente al cippo, un manufatto con lapide da realizzare a spese del privato secondo le caratteristiche edificatorie indicate nell'art. 55.

Art. 34.

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove ci sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza m. 2,25
 - altezza m. 0,70
 - larghezza m. 0,75.A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/9/90 n. 285.
4. Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 35

Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo il pagamento del canone stabilito in apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.
 - d) In assenza di produzione del titolo concessorio ed in presenza di salma da tumulare/inumare, limitatamente al periodo necessario alla verifica della sussistenza del diritto di sepoltura nelle forme richieste.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. Per le fattispecie di cui alla lettera d) del precedente comma, decorsi 12 mesi dalla richiesta senza produzione/ritrovamento di documentazione attestante il diritto di sepoltura, il richiedente dovrà provvedere alla sistemazione definitiva della salma.

Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita parimenti la tumulazione provvisoria presso sepolture private, previo assenso del titolare della concessione. Nessun canone di utilizzo potrà essere richiesto dal concessionario per tale servizio. Il Comune esigerà comunque il canone indicato in tariffa.
7. Con le stesse modalità indicate nei commi precedenti è consentita la tumulazione provvisoria di cellette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 36

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è fissato in dieci anni, quello di estumulazione è stabilito alla scadenza della concessione o, nel caso di concessione di durata superiore ad anni 30, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal tempo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
2. Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune. A richiesta degli aventi diritto possono essere a loro spese cremate o destinate a sepoltura privata.
3. Se allo scadere del periodo prescritto il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso può essere cremato. Nel caso di dissenso dei familiari alla cremazione esso viene a loro spese nuovamente inumato/tumulato per un periodo fissato non inferiore a 5 anni, o 2 anni se con uso di prodotti biodegradanti.
4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile effettuarle dal mese di ottobre al mese di aprile.
5. E' compito dei seppellitori segnalare al responsabile dell'ufficio competente situazioni in cui il cadavere non è completamente mineralizzato al momento dell'esumazione o estumulazione.

6. Le operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie sono regolate dal Sindaco, e non potranno svolgersi nel periodo dal 25 ottobre al 10 novembre di ogni anno.

Art. 37

Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura. Le esumazioni e le estumulazioni di salme possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, prima che siano trascorsi rispettivamente 10 anni o 30 anni dall'originaria inumazione/tumulazione per ordine dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/90, e, nei casi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, dopo due anni dalla morte e previo assenso del Responsabile sanitario.

Art. 37 bis

Rimozioni di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipologia, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge, provvedendo a carico del Comune ad altra sepoltura di tipologia corrispondente e di pari durata

Art. 38

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

1. Di norma, entro il mese di novembre di ogni anno il responsabile del servizio competente cura la stesura di un elenco delle salme interessate alle operazioni di esumazione o estumulazione nel corso del periodo indicato nell'art. 36.
Tale elenco sarà esposto fino al 30 novembre, all'albo pretorio del Comune e posto sulla tomba del defunto (loculi e cellette).
La pubblicazione di detto elenco ha valore di notifica agli interessati dei provvedimenti di esumazione o estumulazione.
2. L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, nel rispetto dei termini fissati dall'art. 6 comma 2 lett. c.
E' necessario in ogni caso avvertire i famigliari del defunto, in quanto reperibili, della data e dell'ora dell'esumazione o estumulazione
3. La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto, viene dimostrata secondo le modalità degli articoli 140 e 143 del Codice di procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Art. 39

Raccolta dei resti mortali

1. Se entro la data prevista per le esumazioni o estumulazioni non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di collocazione dei resti mortali in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, questi ultimi saranno collocati in ossario comune, o in campo comune in terra.
2. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in celletta, loculo o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento delle tariffe e canoni stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 40
Oggetti da recuperare

1. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
2. Qualora nel corso delle esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti di valore preziosi o ricordi personali, questi devono essere consegnati, previa disinfezione, al responsabile del procedimento "oggetti rivenuti", che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.
3. In caso di reclamo, gli oggetti vengono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio.

Art. 41.
Disponibilità dei materiali - smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti disporne. Essi sono depositati provvisoriamente, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune: all'interno del cimitero, nei Musei civici, o in altro luogo ritenuto idoneo dalla Giunta Comunale.
Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a cittadini in precarie condizioni economiche, che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
2. Su richiesta degli aventi diritto può essere autorizzato il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il quarto grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
3. I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.

CAPO V
Cremazione

Art. 42.
Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale di Comuni vicini.

Art. 43.
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso.
2. Nel caso di cremazione per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

3. L'ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990.

Art. 44.
Destinazione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata e deve portare all'esterno il nome, il cognome la data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate all'interno dei cimiteri a richiesta degli interessati ed in base a concessione, in sepoltura privata, nicchie, mensole, celletta ossario, loculo anche in presenza di un feretro;
 - b) inumate esclusivamente nelle aree cimiteriali avute in concessione a condizione che le urne cinerarie siano realizzate in materiale non deperibile, secondo le prescrizioni fissate dall'art.89 bis comma 1 lett. b) del vigente regolamento di polizia mortuaria;
 - c) affidate per la conservazione a familiare od altro soggetto a ciò autorizzato;
 - d) disperse a cura di familiare o altro soggetto a ciò autorizzato.
3. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, ed in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
4. In mancanza di apposita disposizione testamentaria e qualora i parenti, come individuati al precedente comma, non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui al comma 2 le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
5. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
6. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli da 74 a 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
7. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, a spese delle parti interessate, finché non intervenga accordo

tra le parti o sentenza passata in giudicato.

8. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è rilasciata previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.
9. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. articolo 2 c.10, della L.R. 20/2007.

Art. 45

Affidamento delle ceneri

1. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno insieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. Il soggetto che intende richiedere l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale del comune di decesso del defunto, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza del richiedente, dal coniuge ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli da 74 a 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:
 - dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
 - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
 - descrizione del luogo, in territorio del Comune di Arona, ove le ceneri verranno custodite;
 - la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
 - le modalità di conservazione dell'urna e delle ceneri, tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni manomissione, asportazione, apertura, rottura accidentale e profanazione;
 - l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna a proprie spese nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
 - l'insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento.
4. Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero. Sono esclusi quali luoghi di conservazione le aree cortilizie, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione di domicilio o di pertinenze della stessa quali cantine o autorimesse.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata presso il domicilio dell'affidatario.

5. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. Il comune di provenienza deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto dell'urna.
6. Se l'affidatario dell'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a comunicarlo all'ufficio servizi cimiteriali del proprio comune di residenza e a conferirla per la conservazione a sue spese nel cimitero dello stesso comune, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e al comune di decesso.
7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Nel caso non si riesca ad individuare altro affidatario ai sensi di legge nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri sono disperse nel cinerario comune del cimitero del luogo di rinvenimento.

Art. 46 **Dispersione delle ceneri**

1. L'esecutore della dispersione delle ceneri deve presentare apposita istanza al Comune di decesso, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza, dal coniuge ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli da 74 a 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:
 - dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie alla dispersione e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori soggetti aventi titolo di esecutore alla dispersione;
 - l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione nel rispetto della L.R. 20/2007 e del presente regolamento;
 - l'impegno a consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati;
 - l'indicazione del termine e del luogo, in territorio del Comune di Paesana, ove le ceneri verranno disperse individuato nel rispetto di quanto stabilito dal presente capo o in via alternativa l'impegno a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri;
 - in caso di richiesta di dispersione in area privata, dichiarazione autenticata del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano: a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono; b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro;
 - dichiarazione di assenza di corresponsione a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa di alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
 - l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
 - l'insussistenza di impedimenti alla dispersione delle ceneri da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - l'indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui la stessa non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, a spese dell'affidatario.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile, il quale deve darne notizia al Comune dove le ceneri verranno disperse.
3. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
4. L'esecutore della dispersione dovrà darne notizia al Comune ove avverrà la dispersione stessa.
5. Non è consentita la dispersione di ceneri precedentemente oggetto di affidamento, salvo che la volontà del defunto sia all'affidamento che alla dispersione sia evincibile da documentazione testamentaria conosciuta successivamente all'affidamento.

Art. 47

Dispersione nei cimiteri – Senso comunitario della morte

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle apposite aree delimitate denominate "Il roseto", che assumono la funzione di cinerario comune. Qualora il cimitero non disponga di cinerario, la dispersione può essere effettuata presso l'ossario comune che assume la funzione di cinerario comune.
2. Nell'area del cimitero appositamente delimitata sono disperse le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione, per interrimento nel rispetto delle eventuali prescrizioni sanitarie vigenti. La dispersione avviene alla presenza di personale incaricato dal Comune, e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione.
3. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
4. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le ubicazioni e le modalità per la realizzazione di targhe individuali o cumulative riportanti i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state affidate o disperse nel territorio comunale. Il costo di realizzazione e posa della targa saranno a carico dell'affidatario dell'urna.
5. La permanenza della targa è prevista in anni 10 rinnovabili in frazioni annuali per un massimo di ulteriori 5 anni. In tale area sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 48

Dispersione in aree naturali pubbliche e private

1. La dispersione in natura nel territorio di Paesana è consentita, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto, al di fuori dei centri abitati come definiti dall'art. 3 c. 1 n. 8 D. Lgs. 285/1992:
 - in montagna a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - in aree naturali a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
2. La dispersione delle ceneri in natura in aree private all'aperto al di fuori dei centri abitati, è effettuata con il consenso dei proprietari e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 46 c. 1.
3. Il titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all'ufficio protocollo ed assegnata all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 49

Controlli

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente capo, e l'accertamento delle relative violazioni, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. La Giunta Comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.
3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 50

Registri per la cremazione.

1. E' istituito, ai sensi della L.R. n. 3 del 11/03/2015, il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'ufficio di stato civile.
2. Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti del Comune di Paesana, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati, L'iscrizione nel registro non costituisce in se manifestazione ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in se manifestazione di volontà alla cremazione, deve essere espressa secondo quanto indicato dall'art. 3 della legge del 30 marzo 2001 n. 130 e dalla legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007.
3. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare all'Ufficio di Stato Civile l'atto contenente la volontà di essere cremato, unitamente all'indicazione di colui che sarà esecutore delle proprie volontà.
4. L'ufficio di stato civile rilascerà ricevuta informando il cittadino che quanto indicato dalla legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007, modificata dalla Legge Regionale n. 3 del 11 marzo 2015, avrà unicamente valore nella Regione Piemonte. Nel caso di trasferimento in altro Comune della Regione lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza perdendo l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Paesana.
5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso Comune di Paesana al comune di nuova residenza, sempre nell'ambito della Regione Piemonte, può avvenire d'ufficio qualora non vi provveda l'interessato.
6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica dell'annotazione di cui al comma 4.
7. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, di rinuncia e di dispersioni delle ceneri sono annotati in apposito registro, che provvede a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio dell'affidatario. Nel registro devono essere riportati i dati riguardanti: l'affidatario dell'urna; l'indirizzo di residenza o domicilio dell'affidatario e ogni una successiva variazione; i dati anagrafici del defunto cremato; il luogo di conservazione dell'urna cineraria; la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri; la data di recesso/decesso dell'affidatario con indicazione dei dati anagrafici dell'affidatario subentrante o del luogo e data di tumulazione.
8. In caso di tenuta dei registri di cui al presente comma con supporto informatico, copia del documento verrà annualmente consegnata all'archivio comunale per la conservazione.

CAPO VI

Polizia nei cimiteri

Art. 51

Orario

1. L'orario di apertura e chiusura del cimitero al pubblico, esposto all'ingresso di ogni cimitero, è fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali che per la loro specificità possano provocare pregiudizio alla incolumità dei visitatori, o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà al Comune di limitare l'accesso al pubblico a specifici ambiti cimiteriali o all'intero cimitero. Della chiusura straordinaria parziale o totale del Cimitero, sarà data preventiva informazione almeno nei dieci giorni antecedenti la chiusura mediante avviso all'ingresso del Cimitero, all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale.

Art. 52

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Per comprovati motivi di salute o di handicap è consentita la circolazione di veicoli privati nei percorsi e negli orari indicati nell'autorizzazione, per non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali, o agli altri visitatori.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' altresì ammessa la circolazione di veicoli privati esclusivamente per il trasporto di materiali. Tali veicoli, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali, ecc. , e possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

E' altresì consentito l'ingresso di veicoli per il trasporto di persone non deambulanti.

Art. 53

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti od animali ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) calpestare o danneggiare i tumuli, le sepolture, le aiuole, tappeti verdi, giardini, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richieste dei concessionari;
 - m) turbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio competente;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) eseguire la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per quei lavori che l'ufficio tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo;
 - q) consumare cibi o bevande;
 - r) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi geometrici strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture (sono rimossi d'ufficio e destinati a rifiuto);
 - s) l'impiego quali porta fiori di barattoli di recupero o simili;
 - t) abbandonare dopo l'uso negli spazi comuni, o fuori dalle collocazioni previste, oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi, innaffiatoi;
 - u) accedere al cimitero fuori dagli orari di apertura in assenza di specifica autorizzazione.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 54 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art. 55 Tombe nei campi comuni

1. Le tombe nei campi comuni sono costituite da due tipologie di manufatti con lapide:
 - 1) Manufatto di tipo A - Il manufatto deve avere in superficie le seguenti dimensioni: a) lunghezza metri 1,70; b) larghezza 0,70 metri; c) distanza tra tombe metri 0,40. E' d'obbligo il collocamento di bordure in pietra serizzo di sezione larghezza 0,10 metri, altezza 0,15 metri, e lapide in pietra serizzo di dimensioni: altezza 0,80 metri, larghezza 0,60, profondità 0,10 metri.
 - 2) Manufatto di tipo B - deve avere in superficie le seguenti dimensioni: metri 0,70 x metri 1,70; altezza metri 0,15, con bordure di spessore pari a metri 0,03 e possibilità di copertura con ghiaia della superficie.
2. Sulle lapidi nei campi possono essere poste croci, epigrafi, fotografie, simboli religiosi nel rispetto degli spazi assegnati e del pubblico decoro. L'Ufficio Tecnico, su segnalazione del personale di custodia e previa diffida, provvederà alla rimozione dei manufatti difformi da quanto prescritto.
3. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico dei richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Responsabile dei servizi cimiteriali provvede con le modalità ed ipotesi di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.
5. E' fatto divieto di collocare le ceneri/resti mortali in campi di inumazione.

Art. 55 bis
Epigrafi ed elementi collocabili sulle sepolture

1. Su ogni sepoltura deve essere iscritto il nome, il cognome e almeno indicata la data di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono
2. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura e deve avvenire non oltre 6 mesi dalla stessa.
3. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile.
4. I nomi d'arte od i nomignoli sono consentiti solamente in seconda linea e purché non contrastanti l'austerità del luogo.
5. Le epigrafi debbono essere scritte in lingua italiana. In casi particolari il responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare citazione in lingua straniera, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano;
6. Per quanto riguarda iscrizioni ed addobbi in bronzo dei loculi cimiteriali il servizio è gestito dal Comune che richiede il rimborso delle spese ai famigliari o aventi causa;
7. il Comune si riserva di disciplinare le caratteristiche, le dimensioni, la tipologia, la natura dei materiali degli arredi cimiteriali e delle epigrafi da osare e lo schema di posa delle sepolture individuali.
8. Gli arredi cimiteriali (gruppo lampada, vaso e cornice, fotografia, iscrizione della lapide) dovranno essere costituiti in lega di bronzo.
9. Verranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle consentite, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nei cimiteri.

Art. 56
Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe vicine e che non costituiscano intralcio alla circolazione dei visitatori.
2. E' vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i campi a tumulazione ipogei o i tumuli, il personale di custodia provvederà a tagliarli o sradicarli.

Art. 57
Rimozione materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri accessori, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o posizionate in modo da intralciare le attività manutentive e di pulizia.
2. Il responsabile dell'ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. E' parimenti disposta la rimozione d'ufficio di vasi od altri oggetti accessori alle tombe che intralcino od ostacolino il passaggio dei visitatori o le ordinarie attività di pulizia.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 1, 2 e 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

6. Gli accessori cimiteriali di completamento per le sepolture private di salme o resti mortali o di ceneri sono a carico del concessionario, il quale nell'acquisto degli stessi dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal Comune per le caratteristiche tecniche dei manufatti.

CAPO VII ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 57 bis Tipologia di illuminazione

1. Sulle tombe nei campi comuni e sulle sepolture private è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica-a batteria).

TITOLO III CONCESSIONI

Art. 58 Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31 e secondo le disponibilità consentite, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura è comprovato da una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il diritto d'uso è limitato alla sepoltura del cadavere, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti (per i loculi individuali per salma, od i campi a tumulazione), delle ossa o delle ceneri (per i loculi-ossari), delle persone aventi diritto alla tumulazione
4. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati come regolamentato nei precedenti articoli od enti aventi sede di attività nel territorio comunale, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) loculi individuali per salma;
 - b) cellette ossario per la raccolta dei resti mortali;
 - c) loculi per salma e urne cinerarie;
 - d) campi a tumulazione ipogei ed epigei, individuali, per famiglie e collettività.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
7. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni o per le tumulazioni ed estumulazioni, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/90, n. 285.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata e la data di decorrenza;
 - il nome del concessionario o del rappresentante legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
 - la capienza naturale del sepolcro;
 - le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- che il canone di concessione non comprende lavori di muratura, la fornitura e posa degli accessori (gruppo lampada, vaso e cornice, fotografia, iscrizione della lapide, pergamena per i resti mortali, ecc.), accessori che dovranno essere di tipologia uniforme a quella indicata dal Comune e costituiti in lega di bronzo.

Art. 59 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 22 del D. P.R. 10/09/90, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per campi a tumulazione epigei per famiglie e collettività (edicole funerarie);
 - b) in 30 anni per le sepolture in campi a tumulazione ipogei;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
 - d) in 30 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione originaria per il periodo sopra indicato dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide, di norma, con la data del rilascio della concessione.
4. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa vigente alla data di rinnovo della concessione.

Art. 60 Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al quinto comma lett. a), b), c), dell'art. 58, può concedersi solo in presenza della salma o/e resti o/e ceneri per i loculi, dei resti e/o ceneri per le cellette ossario, nel rispetto del disposto dell'art. 50 D.P.R. N. 285/1990 fatte salve le fattispecie previste dal successivo articolo.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità a richiedente secondo le disposizioni del presente Regolamento, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la presenza di una o più salme da tumulare.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 61 Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione

1. La concessione in vita di loculi individuali per salma o ceneri, può essere effettuata:
 - a. per la futura sepoltura della salma/ceneri degli aventi diritto, che hanno compiuto 70 anni e che dimostri di non avere vivente alcuno fra coniuge, figli, fratelli di età inferiore. Tale condizione deve essere dimostrata dal richiedente mediante atti rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, ovvero mediante apposita dichiarazione;
 - b. in caso di sottoscrizione di concessione cimiteriale per la tumulazione di salma/ceneri del coniuge defunto, di loculo/ossario adiacente per la futura tumulazione della salma/ceneri del coniuge superstite concessionario, o di figlio;

2. La concessione a viventi in prevendita, avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle tumulazioni. Per tale finalità sul totale delle disponibilità delle sepolture, viene riservata una percentuale da determinarsi alle persone che all'atto del decesso, risultino residenti in Paesana da almeno 2 anni o che siano originarie di Paesana anche se non più residenti, nonché i coniugi, i loro figli e coloro che vi abitano stabilmente.
3. Hanno altresì diritto di ottenere le medesime concessioni le persone che alla data del decesso risultino ricoverate nella Locale Casa di Riposo da almeno due anni, anche se non in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Paesana:
4. Le concessioni stesse hanno luogo previa istanza al Sindaco resa su carta legale e dietro pagamento del prezzo vigente per le aree, loculi e cellette all'atto delle singole concessioni. La data acquista decorrenza dalla data di stipula del contratto.
5. Le concessioni all'uso di aree cimiteriali, loculi e cellette non pregiudicano in alcun modo la proprietà di esse, che facendo parte del patrimonio comunale sono incommerciabili e pertanto non sottoponibili a rapporti giuridici tra privati.

Art. 62 **Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - a. per i loculi individuali alla persona del concessionario o alla persona indicata nell'atto di concessione se diversa dal concessionario;
 - b. per i campi a tumulazione epigei, ed i campi a tumulazione ipogei concessi a persone fisiche, alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia salvo diverse prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fino al completamento della naturale capienza del sepolcro indicato nell'atto di concessione;
 - c. per i campi a tumulazione epigei, ed i campi tumulazione ipogei concessi ad enti od associazioni, alle persone che risultino averne titolo secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente, salvo diverse prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fino al compimento della naturale capienza del sepolcro indicato nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione della fattispecie indicata nella lettera b) del primo comma la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti, e dai discendenti in linea retta e collaterali di qualunque grado.
3. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta dal responsabile degli uffici demografici.
4. Per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.

Art. 63 **Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private**

1. E' consentito, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, e fatta salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione nel singolo loculo ossario o nel singolo loculo per salma (individuale o facente parte di un campo a tumulazione), la collocazione in aggiunta alla tipologia di tumulazione autorizzata nell'atto di concessione originariamente sottoscritto (tumulazione di una salma in loculo per salma, tumulazione di una cassetta resti/urna cineraria in loculo ossario) alternativamente di: due cassette resti/ due urne cinerarie/una cassetta resti ed un'urna cineraria nel rispetto delle disposizioni indicate nei successivi commi.
- 1bis E' consentito, previa istanza da presentare all'ufficio servizi cimiteriali e pagamento della relativa tariffa di concessione, utilizzare il singolo loculo individuale concesso per salma, anche se facente parte di un campo a tumulazione epigeo/ipogeo, per la tumulazione sostitutiva di massimo tre cassette di resti o urne cinerarie.

2. Nelle sepolture individuali (loculi per salma e loculi ossari), le tumulazioni aggiuntive di cui al comma 1, effettuate in aggiunta alla tipologia di tumulazione autorizzata nell'atto di concessione originariamente sottoscritto, sono consentite al fine del ricongiungimento familiare del de cuius tumulato, mediante la collocazione di cassettoni resti o di urna cineraria contenente resti o ceneri mortali del coniuge, del convivente more uxorio individuato ai sensi dell'art. 62 comma 4 bis, degli ascendenti in linea retta (padre o madre) o di discendente in linea retta di primo grado, di consanguineo collaterale di secondo grado (fratello/sorella) anche se soggetti in vita privi delle condizioni richieste dall'art. 28 comma 1.
- 2.bis Per le concessioni rilasciate a viventi, od ai sensi dell'art. 60 comma 5 e dell'art. 61, la collocazione di cassettoni resti o di urna cineraria contenente resti o ceneri mortali, è consentita in assenza del de cuius tumulato, previa istanza da presentare all'ufficio servizi cimiteriali esclusivamente per resti/ceneri: del coniuge, del convivente more uxorio individuato ai sensi dell'art. 62 comma 4 bis, dell'ascendente in linea retta (padre o madre), di consanguineo collaterale di secondo grado (fratello/sorella) o del discendente in linea retta di primo grado (anche se soggetti in vita privi delle condizioni di cui all'art. 28 comma 1) del soggetto indicato nella concessione cimiteriale quale avente diritto di tumulazione nel loculo o nell'ossario. In assenza di indicazione nell'atto concessorio, il concessionario in sede di presentazione dell'istanza per la tumulazione dei resti, deve contestualmente indicare per iscritto le generalità del soggetto per la cui tumulazione era stato richiesto il loculo o il loculo ossario.
3. Nei campi a tumulazione ipogei ed epigei (edicole funerarie), le tumulazioni aggiuntive di cui al comma 1, effettuate in aggiunta alla tipologia di tumulazione autorizzata nell'atto di concessione originariamente sottoscritto, sono consentite al fine del ricongiungimento familiare del fondatore del sepolcro, mediante la collocazione di cassettoni resti mortali o di urna cineraria aggiuntiva al feretro tumulato in ogni loculo-sepolcro, contenente resti o ceneri mortali del coniuge, del convivente more uxorio, degli ascendenti in linea retta (padre/madre), di consanguineo collaterale di secondo grado (fratello/sorella) o discendente/i in linea retta di primo grado, del medesimo individuo tumulato nel singolo loculo, anche se soggetti in vita privi delle condizioni richieste dall'art. 28 comma 1.
4. Nei loculi per salma e nei loculi ossari oggetto di sepolture individuali, i resti mortali o ceneri tumulate in aggiunta al soggetto avente diritto di tumulazione indicato nell'atto concessorio originario, potranno rimanere ivi tumulati fino alla scadenza naturale della concessione originaria. Qualora la salma, i resti mortali o le ceneri del soggetto avente diritto di tumulazione indicato nell'atto concessorio originario, dovessero essere estumulate prima della scadenza della concessione, anche le ceneri/resti mortali ivi tumulati dovranno trovare altra collocazione.
5. Sulla lapide funebre della sepoltura devono essere riportati i nominativi, le date di nascita e di morte di tutti i soggetti che vi hanno sepoltura.
6. Ai fini del presente Regolamento sono comunque considerate sepolture per un numero di posti pari ai sepolcri oggetto della concessione originaria.

Art. 64

Manutenzioni, ristrutturazioni, modifiche, ampliamenti alle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 1bis I concessionari delle sepolture novantanovennali, che richiedano modificazioni: a) della capienza del sepolcro in uso, b) della tipologia di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione/sottoscrizione della concessione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di atto aggiuntivo dell'originaria concessione ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità e durata.
Non potranno essere accettati ampliamenti negli ultimi 20 anni antecedenti la scadenza della concessione, salvo autorizzazione al rilascio di nuova concessione.

Art. 65

Modalità e termini di costruzione e ristrutturazione dei monumenti

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 58, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 76, entro 12 mesi dalla data della concessione cimiteriale pena la decadenza della medesima; all'inizio dei lavori entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire ed alla esecuzione dell'opera nei successivi 18 mesi, dalla data di inizio dei lavori pena la decadenza della concessione cimiteriale. Tale termine di ultimazione rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine per la presentazione del progetto decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare della concessione, può essere concessa con provvedimento motivato del Responsabile dei servizi cimiteriali una proroga, ai termini predetti fino ad un massimo di 12 mesi dalla scadenza originaria.

Art. 66

Divisione, subentri nella titolarità della concessione. Rilascio nuove concessioni

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R.285/1990, non è consentito e non ha validità, nei confronti della Civica Amministrazione, alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia erede legittimo.
2. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 62, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro sei mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 62, che assumono la qualità di concessionari-rappresentanti. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 62 abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari.
8. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 62, possono con l'accordo di tutti gli aventi diritto alla sepoltura, richiedere entro sei mesi dalla data di decesso, il rilascio di nuova concessione alle condizioni vigenti, dietro pagamento del canone di concessione previsto. Ai concessionari rinuncianti, non spetta alcun indennizzo.

Art. 67

Rinunce a sepolture individuali (loculi – ossari)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma, ceneri o resti o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede.
2. Costituisce pertanto rinuncia il trasferimento della salma/resti/ceneri del soggetto avente diritto di tumulazione indicato nell'atto di concessione, o in caso di mancata indicazione nell'atto concessorio del primo soggetto tumulato in via temporale: in altra sepoltura all'interno del cimitero, in altra sepoltura situata nel territorio comunale o in altri comuni; la raccolta di salme in resti ossei per dar luogo a nuova tumulazione di salma, qualora non consentito nella concessione cimiteriale originariamente sottoscritta.
In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso del 50% della somma a suo tempo pagata se trattasi di area, loculo o celletta utilizzati entro il decimo anno o il rimborso del totale della somma pagata a suo tempo in caso di non utilizzo dell'area, loculo o celletta.

Art. 68

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso totale della somma a suo tempo pagata, come riportato nel precedente articolo

Art. 69

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 4 dell'art. 58, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti, a spese dei rinuncianti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, salvo quanto previsto dal comma successivo, il rimborso totale della somma a suo tempo pagata

Art. 70

Natura della rinuncia

1. La rinuncia nei casi contemplati negli articoli dal 67 al 69 non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Il rinunciante deve provvedere, nel caso di sepoltura occupata, a proprie spese a liberare la stessa da salme, ceneri o resti.

Art. 71

Revoca

1. E' facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, o per tutelare opere di interesse storico artistico secondo i criteri individuati nel piano regolatore cimiteriale.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle singole spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 72 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 60;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 65, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione dell'opera entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 64;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, quale l'utilizzo della sepoltura per la tumulazione di non aventi diritto;
 - g) quando venga accertato che la stessa persona risulti titolare di altra concessione;
 - h) nel caso di estinzione della famiglia concessionaria del sepolcro, ai sensi dell'art. 58 comma 9;
 - i) "mancato uso della tomba o dell'area", rimasta vuota anche dopo la morte del concessionario dell'avente diritto ad esservi sepolto, sepolto in altro sito.
2. Verificandosi le fattispecie di cui al precedente comma lettere e), f) e g), verrà formalmente comunicato al concessionario, o agli aventi diritto, specifica diffida per l'esecuzione dei lavori necessari. Decorso il periodo indicato nella diffida, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio competente.
3. Nel caso che il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, la diffida verrà contemporaneamente pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La procedura indicata nel presente articolo non escluderà comunque l'adozione da parte del Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti e scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone.
5. Dichiarata la decadenza, tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 73. Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza di concessione il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza di concessione, si intendono ritornate a tutti gli effetti al Comune. Dette sepolture potranno dal Comune essere concesse ad altri, con obbligo per gli stessi di mantenere le salme ivi sepolte o provvedere all'estumulazione.
3. In caso di dichiarazione di decadenza per utilizzo della sepoltura per la tumulazione di non aventi diritto, avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione potrà valutare a richiesta, il rilascio di nuova concessione, secondo le condizioni vigenti e di durata decorrente dalla data dell'avvenuta violazione.

Art. 74 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 1bis Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del codice civile, decorsi dieci anni dalla morte dell'ultima sepoltura se trattasi di sepoltura ad inumazione e decorsi venti anni dall'ultima sepoltura se trattasi di sepoltura a tumulazione
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di oggetti quali decorazioni, ricordi, ecc.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resto o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nel cinerario comune.

Art. 74 bis Mappa

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 74 ter Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - c) gli estremi del titolo costitutivo (concessione)
 - d) la natura e la durata della concessione;
 - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o destinazione.

Art. 74 quater
Scadenziario delle concessioni

1. Il Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
Imprese e lavori privati

Art. 75
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa autorizzazione dell'ufficio competente.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 76
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenendo presente il tipo di sepoltura e la superficie concessa.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale e le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, sono autorizzate con permesso dal responsabile del servizio competente.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra devono contenere le prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

| Art. 76/bis

Tipologie costruttive sepolture private

Il presente articolo stabilisce le norme regolanti la costruzione delle tombe di famiglia od individuali concesse ai privati ricadenti nei settori di nuova costruzione dei Cimiteri del Comune:

- a) Le aree da dare in concessione per sepolture private, poste lungo il muro di cinta dei cimiteri misurano ognuna 3 metri di larghezza per 3 di profondità (pari a metri quadri 9) e tra di loro deve intercorrere uno spazio di 60 cm salvo dimensioni del lotto inferiori alle predette misure, in tal caso si potranno dare delle deroghe. Le costruzioni dovranno occupare tutti i 9 mq concessi non potranno erigersi per più di 5 piani fuori terra e la loro altezza non potrà comunque superare i

4.50 mt al piano di imposta del tetto. Per quanto riguarda gli spazi tra un manufatto e l'altro precedentemente menzionati (60 cm) dovranno essere sistemati mediante battuto in cemento con pendenza verso la facciata della tomba per agevolare lo scolo delle acque piovane. Le facciate delle tombe, come pure i pilastri o gli avancorpi (ove esistano), debbono essere allineati a mt 2.90 della facciata interna del muro di cinta ed i basamenti o gradoni delle tombe devono essere allineati a mt 3.00 del già citato muro di cinta. Le tombe addossate ai muri di cinta dei vecchi cimiteri dovranno essere costruite in modo da non danneggiare o comunque deturpare le tombe già esistenti sul lato opposto dei muri stessi e, dove per ragioni di estetica o di decoro lo richiedano, l'Amministrazione potrà obbligare i proprietari delle nuove tombe a realizzare eventuali opere al fine di garantire il decoro e la corretta usufruizione del concessionato.

- b) Le aree da dare in concessione per sepolture private con tipologia alta, poste lungo i viali interni misurano ognuna 3 metri di larghezza per 3 di profondità (pari a metri quadri 9) e dovranno essere edificati senza interstizi tra di loro e dovranno osservare la disposizione planimetrica approvata con il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale. Le costruzioni dovranno occupare tutti i 9 mq concessi non potranno erigersi per più di 5 piani fuori terra e la loro altezza non potrà comunque superare i 4.50 mt al piano di imposta del tetto. A seconda della loro posizione dovranno concedere la possibilità alla realizzazione di altre tombe in aderenza eventualmente sia verso i fianchi sia verso la parte retrostante.
- c) Le aree da dare in concessione per sepolture private con tipologia bassa, poste lungo i viali interni misurano ognuna 3 metri di larghezza per 3 di profondità (pari a metri quadri 9) e tra di loro deve intercorrere uno spazio di 60 cm salvo dimensioni del lotto inferiori alle predette misure. Le costruzioni dovranno occupare tutti i 9 mq concessi non potranno erigersi per più di 5 piani fuori terra e la loro altezza non potrà comunque superare i 4.50 mt al piano di imposta del tetto. A seconda della loro posizione dovranno concedere la possibilità alla realizzazione di altre tombe in aderenza eventualmente sia verso la parte retrostante.

Art. 77 Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. E' in facoltà del responsabile del servizio Lavori Pubblici chiedere il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 78. Modalità di esecuzione dei lavori

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi competenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita nei percorsi e secondo gli orari stabiliti dal responsabile del servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
7. Salvo diversa indicazione del Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali,

allo smontaggio di armature e ponti per consentire il libero accesso dei visitatori.

Art. 79
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio competente.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Art. 80
Vigilanza

1. Il responsabile del servizio competente vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale previsto dall'art. 77.

CAPO II

Dell'attività funebre

Art. 81
Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre

1. L'attività funebre è svolta nel rispetto delle necessarie misure igienico sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai soggetti individuati dall'art. 5 comma 2 della L.R. 15/2011, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal capo II del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n.7/R.

Art. 82
Divieti

1. E' fatto divieto ai soggetti esercenti attività funebri sia all'ingresso che all'interno degli uffici, strutture comunali e cimiteri, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture sociosanitarie assistenziali:
 - a) di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali, o ad esse accessoriate e correlate;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. I rappresentanti legali delle imprese esercenti attività funebri sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
Disposizioni varie

Art. 83
Mappa

Le mappe sono depositate agli atti del Comune.

Art. 84
Annotazioni in mappa

NESSUNA

Art. 85
Schedario dei defunti

Le scadenze sono indicate all'interno delle mappe sopra citate.

Art. 86
Schedario delle concessioni

Le scadenze sono indicate all'interno delle mappe sopra citate.

CAPO II
Norme transitorie e finali

Art. 87
Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

Art. 88
Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al dirigente responsabile del servizio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio competente su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 89

Concessioni pregresse riferite ad edicole funerarie, campi a tumulazione, loculi individuali per salma, resti mortali e ceneri

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21/12/1942, n. 1880 (1 luglio 1943), per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, ed in assenza di presentazione di bolletta di incasso attestante l'importo e la durata della concessione (trentennale o perpetua), trova applicazione l'istituto dell'atto di notorietà ex art. 30 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241.

2. All'esaurirsi della capacità ricettiva di sepolture di cui al comma 3, lettera a) del precedente comma, e previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, il concessionario di sepoltura privata novantanovenne ha facoltà di disporre l'estumulazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa. Sui posti in tal modo resi liberi, le successive tumulazioni soggiacciono alle vigenti disposizioni in ordine alle dimensioni, caratteristiche della sepoltura. I resti oggetto di estumulazione dovranno essere tumulati, nell'ossario comune o in nuovo loculo ossario, salvo la presenza di ossario nella sepoltura privata.
3. Per le sepolture di cui al comma 3 lettera a) siano esse a tempo determinato, è consentito, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, e fatta salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione aggiuntiva nel singolo loculo-sepolcro, la collocazione di resti o ceneri nel rispetto delle disposizioni indicate nei commi 2, 3, 4 dell'art. 63;
4. Le concessioni di cui al comma 3, lettera a), si estinguono con la soppressione del cimitero, e possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
5. In caso di utilizzo di manufatto cimiteriale realizzato in area in concessione scaduta per il quale non è stata sottoscritta concessione di rinnovo e/o non si è provveduto al pagamento del relativo canone, il concessionario od i suoi eredi sono tenuti al pagamento del canone di rinnovo commisurato al periodo di utilizzo dell'area decorrente dal giorno successivo alla scadenza della concessione fino alla data di rinuncia/decadenza alla concessione originaria o alla data di sottoscrizione di nuova concessione.

Art. 90

Sanzioni amministrative in materia di attività funebre

1. Salvo che il fatto non costituisca reato:
 - a) è sospeso dall'esercizio dell'attività funebre e del trasporto funebre ed è punito con una sanzione di euro da 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività o trasporto funebre in violazione delle disposizioni di cui all'*articolo 5, comma 2, L.R. n. 15/2011* e delle relative norme regolamentari. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui all'*articolo 5, comma 2*, è disposta la cessazione dell'attività o del trasporto;
 - b) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività e trasporto funebre in assenza della previa separazione societaria prevista all'*articolo 6, comma 2, L.R. n. 15/2011*;
 - c) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 l'esercente attività funebre che gestisce contestualmente i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, in difformità alle disposizioni di cui all'*articolo 6, comma 3, L.R. n. 15/2011*;
 - d) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 13.000,00 chi pone in essere comportamenti che possano condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;
 - e) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività funebre o dispone di uffici a ciò predisposti negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri;
 - f) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi espone materiale pubblicitario di singole imprese negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri;
 - g) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;
 - h) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla *L.R. n. 15/2011*;
 - i) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali;

- l) è punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali.
 - m) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'*articolo 6, L.R. n. 15/2011*, e delle presenti disposizioni regolamentari è disposta la cessazione dell'attività.

Art. 91
Rinvio Dinamico

1. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**TABELLA DEI GRADI DI PARENTELA E AFFINITÀ FINO AL QUARTO GRADO
(Art. 74 e 78 c.c.)**

